

ACCERTAMENTO

Attività professionale ed indagini finanziarie

di **Marco Bargagli**

Come noto, ai **fini delle imposte sui redditi**, l'[articolo 32, comma 1, n. 2, D.P.R. 600/1973](#) contiene la **disciplina sostanziale di riferimento in tema di indagini finanziarie**.

In particolare, una volta acquisiti i **dati bancari relativi** al contribuente **sottoposto a verifica fiscale**, lo stesso dovrà fornire **adeguata prova contraria**, necessaria a **vincere le presunzioni legali relative** poste dalla normativa.

Il **meccanismo presuntivo** in rassegna prevede che:

- i **versamenti non giustificati** accreditati sui **conti correnti del contribuente**, rettificano in aumento la base imponibile in quanto considerati come **maggiori elementi positivi di reddito**;
- i **prelevamenti effettuati** non risultanti dalle scritture contabili, se non **viene indicato il beneficiario** delle somme, si considerano **maggiori ricavi o compensi** con simmetrica rettifica del reddito.

Tale ultima previsione riguarda **unicamente i soggetti titolari di reddito di impresa** in quanto, per i **professionisti**, la **presunzione di redditività dei prelevamenti** è stata **completamente eliminata** ad opera del **D.L. 193/2016**.

Di conseguenza, con effetto dal **3 dicembre 2016**:

- non è più prevista la **presunzione legale** relativa ai prelevamenti non giustificati a carico dei **professionisti**;
- con esclusivo **riguardo agli imprenditori**, comprese le ditte individuali, a fronte di **prelievi non giustificati** di importo superiore a **1.000 euro giornalieri** e a **000 euro mensili**, opera la **presunzione di evasione fiscale** ([articolo 32, comma 1, n. 2, D.P.R. 600/1973](#)).

Inoltre ai **fini IVA**, ai sensi dell'[articolo 51, comma 2, n. 2, D.P.R. n. 633/1972](#):

- i **versamenti** transitati sui conti correnti sono considerati, **qualora non giustificati da parte del contribuente**, **cessioni di beni e/o prestazioni di servizio** senza l'emissione della prescritta fattura (**ipotesi di vendite in nero**);
- i **prelevamenti**, sono considerati **"acquisti senza fattura"**, a meno che il contribuente **non dimostri di averne tenuto conto nelle dichiarazioni**, ovvero che **non si riferiscono**

ad operazioni imponibili.

Sotto il **profilo procedurale**, gli organi **deputati alla richiesta di dati, notizie ed elementi** sul conto dei contribuenti che intrattengono rapporti o eseguono operazioni con i **soggetti rientranti nella disciplina delle indagini finanziarie** sono i seguenti:

- gli **Uffici della Direzione Centrale Accertamento dell'Agenzia delle Entrate** e gli **Uffici locali della stessa Agenzia**, ai sensi dell'[articolo 32 D.P.R. 600/1973](#) e dell'[articolo 51 D.P.R. 633/1972](#);
- la **Guardia di Finanza**, per effetto degli [articoli 32 e 51](#), nonché degli [articoli 33, comma 3, D.P.R. 600/1973](#) e [63 D.P.R. 633/1972](#);
- le **Commissioni tributarie provinciali e regionali** di cui all'[articolo 1 D.Lgs. 545/1992](#), ai sensi dell'[articolo 7 del D.Lgs. 546/1992](#);
- gli **Uffici locali dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli**, ai sensi dell'[articolo 34, comma 4, D.L. 41/1995](#), convertito nella L. 85/1995, e ai sensi del D.L. 16/2012, modificativo dell'[articolo 11, comma 4, D.Lgs. 374/1990](#).

In merito, **gli organi di controllo** possono richiedere agli enti creditizi e finanziari **“dati, notizie e documenti relativi a qualsiasi rapporto intrattenuto od operazione effettuata, ivi compresi i servizi prestati, con i loro clienti, nonché alle garanzie prestate da terzi”** (cfr. **Manuale operativo in materia di contrasto all'evasione e alle frodi fiscali, circolare n. 1/2018 del Comando Generale della Guardia di Finanza** (volume II - parte IV - capitolo 5, *“Le indagini finanziarie nel corso dell'attività ispettiva: disciplina generale e regole procedurali”* pagg. 215 e ss.).

Sul tema delle **indagini finanziarie**, con l'[ordinanza n. 28555/17](#) pubblicata in **data 29 novembre 2017**, la **suprema Corte di Cassazione** si è recentemente espressa sulla **rilevanza fiscale dei versamenti non giustificati** transitati sui conti correnti **intestati ad una persona fisica, risultanti** dal processo verbale di constatazione **redatto dalla Guardia di Finanza**, avente ad oggetto la **determinazione del maggior reddito di lavoro autonomo**, con contestuale **attribuzione d'ufficio del numero di partita IVA**.

Il contribuente **ha presentato ricorso** avverso l'avviso di accertamento, rilevando che i giudici di primo grado avrebbero omesso di constatare **l'insussistenza di elementi di prova dello svolgimento di attività imprenditoriale**, nonché **determinato erroneamente il reddito** e, simmetricamente, **quantificato** non correttamente **la base imponibile** in violazione dei principi di **effettività e capacità contributiva**.

In merito, gli ermellini hanno richiamato il **consolidato orientamento espresso in sede di legittimità**, sulla base del quale **l'utilizzo dei dati acquisiti presso le aziende di credito, quali prove presuntive di maggiori ricavi o operazioni imponibili, non è subordinata alla prova che il contribuente eserciti attività d'impresa o di lavoro autonomo, “atteso che, ove non sia contestata la legittimità dell'acquisizione dei dati risultanti dai conti correnti bancari, i medesimi possono essere utilizzati sia per dimostrare l'esistenza di un'eventuale attività occulta (impresa, arte o professione), sia per quantificare il reddito da essa ricavato, incombendo al**

contribuente l'onere di provare che i movimenti bancari che non trovano giustificazione sulla base delle sue dichiarazioni non sono fiscalmente rilevanti”.

Quindi l'ufficio **ha legittimamente operato, procedendo all'accertamento induttivo** relativo alle **movimentazioni bancarie** in seguito all'omessa presentazione della dichiarazione annuale dei redditi.

Infine, la suprema Corte si è espressa anche in relazione **alla censura mossa dal ricorrente** avverso la **sentenza emessa dal giudice di appello**, per **non aver correttamente applicato le norme in tema di presunzioni per l'accertamento induttivo di ricavi** fondato sulle **movimentazioni dei conti correnti bancari**, lamentando dunque **l'illegittima determinazione della base imponibile**.

In particolare, il ricorrente ha esposto che l'accertamento dell'ufficio non è stato fondato sulle presunzioni **afferenti ai soli versamenti**, con conseguente **inversione dell'onere della prova a carico del contribuente anche in ordine ai prelievi**.

Sul punto, si ricorda che con il **D.L. 193/2016 (c.d. decreto fiscale)**, il legislatore ha introdotto **importanti novità** in tema di **accertamenti bancari** in seguito all'orientamento della **Corte Costituzionale**, espresso con la [sentenza 24 settembre 2014, n. 228](#), ove la Consulta ha dichiarato **l'illegittimità costituzionale** della **presunzione di redditività dei prelevamenti** nella parte riconducibile ai **compensi percepiti** da parte dei **lavoratori autonomi**.

Ciò posto, nel caso esaminato nel corso del **giudizio di merito**, la motivazione del giudice d'appello ha preso le mosse dal presupposto che la persona fisica oggetto di verifica aveva **svolto un'attività di lavoratore autonomo**, senza presentare la prescritta dichiarazione annuale dei redditi.

Per tale motivo, a parere degli ermellini, il giudice di merito **non ha correttamente applicato le norme** previste in **tema di accertamento induttivo relativo ai dati bancari del contribuente**, in quanto non ha limitato la **legittimità delle presunzioni** ai soli **versamenti sul conto corrente**, **ritenendo erroneamente** che il contribuente **avrebbe avuto anche l'onere di fornire giustificazioni** in ordine a **tutte le movimentazioni bancarie, comprensive dei prelievi**.

In definitiva, in **accoglimento parziale del ricorso**, la Corte di cassazione ha dichiarato la **legittimità dell'accertamento induttivo bancario, limitatamente ai singoli versamenti** effettuati sui **conti correnti intestati al ricorrente** e non anche ai prelevamenti.

Master di specializzazione

NOVITÀ DI VERIFICHE FISCALI E ACCERTAMENTO: STRUMENTI DI DIFESA E STRATEGIE PROCESSUALI

[Scopri le sedi in programmazione >](#)